

Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 19.03.2015

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2015.

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.).

Vista la propria precedente deliberazione n. 20 dd. 19.03.2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S..

Preso atto che con l'IM.I.S. il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui I.MU.P. ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2015 dalla citata disciplina (art. 14 della L.P. n. 14/2014) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati ad uso non abitativo	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad € 293,96, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile pari a € 1.000,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2015 nel quale con riferimento alla manovra di fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali *“concordano inoltre sulla necessità di confermare anche per il 2015 l'impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale e convengono conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie anche utilizzando in tal senso la maggiore flessibilità garantita dall'IM.I.S. relativamente all'articolazione delle aliquote.”*

Fissato l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad € 1.300.000,00.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare le seguenti assimilazioni:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Si propongono di seguito le aliquote IM.I.S. a valere sul 2015 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e fattispecie assimilate	0,35%	€ 293,96	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.000,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento IM.I.S., disporre il versamento dell'imposta in un'unica soluzione con scadenza il 16 dicembre 2015.

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di potere procedere all'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Guetti Michele, Pedrini Stefano, Trentini Gian Marco, Vaia Fabrizio), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno di imposta 2015:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e fattispecie assimilate	0,35%	€ 293,96	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.000,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. di stabilire per l'anno 2015 la scadenza del versamento dell'imposta in un'unica soluzione al 16 dicembre 2015;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dichiarare per quanto espresso in premessa, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Guetti Michele, Pedrini Stefano, Trentini Gian Marco, Vaia Fabrizio), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
5. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.